



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 6 DEL 03-02-20

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio alle ore 19:00, convocata in modalità elettronica, ai sensi del regolamento comunale, approvato con deliberazione di consiglio comunale 30/07/2020, n. 26, si è svolta la seduta in videoconferenza della Giunta Comunale, alla presenza dei signori:

:

| | | |
|------------------------|---------------------|----------|
| Simoncini Sara | SINDACO | P |
| ZAMPONI ALBERTO | VICE SINDACO | P |
| ZAMPONI LUANA | ASSESSORE | P |

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Favorevoli 3

Contrari 0

Astenuti 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Trojani Fabio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto

su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed in particolare:

- l'articolo 174, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di predisporre lo schema di bilancio annuale e i relativi allegati;
- l'articolo 151, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

PREMESSO che il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha modificato e integrato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

CONSIDERATO quindi che:

- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato e integrato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11, comma 14, del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, prescrive che a decorrere dall'anno 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale ad oggetto: *«Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»*, hanno precisato che:
«Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)»;
- per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per *«missioni»* e *«programmi»* di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 118/2011 e l'introduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle *«tipologie»* per l'entrata e dai *«programmi»* per la spesa;
- gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ai sensi del quale *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 57 del 10 dicembre 2019, di *approvazione del PIANO ANNUALE 2020 E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2020-2022 DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001.*;
- n. 9 del 03 febbraio 2020, avente per oggetto «*SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E CANONI VARI - DETERMINAZIONI COSTI E TARIFFE PER L'ANNO 2020*»;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 15 novembre 2019 è stata approvata la proposta di *Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022*

VISTO l'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha modificato le percentuali di saturazione obbligatoria dello stanziamento di bilancio atto a soddisfare il processo di calcolo dell'accantonamento al «*Fondo crediti di dubbia esigibilità*» (FCDE) secondo la seguente tabella:

| Anno | % |
|--------|-----|
| - 2020 | 95 |
| - 2021 | 100 |
| - 2022 | 100 |

PRECISATO, quindi, che si propone al Consiglio Comunale di confermare, per l'anno 2020, le aliquote, le tariffe e le detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) e l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2019;

VISTO lo schema del bilancio 2020-2022, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto degli obiettivi di gestione da perseguire nel triennio di riferimento;

OSSERVATO che ai sensi dell'articolo 165, comma 7, del novellato decreto legislativo n. 267/2000, in bilancio, prima di tutte le entrate, sono iscritti gli importi:

- del fondo pluriennale vincolato;
- del fondo iniziale di cassa;
-

DATO ATTO che è garantito il rispetto:

- del vincolo di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge n.296/2006;
- del vincolo della spesa per indebitamento ex articolo 204 del decreto legislativo n.267/2000;

DATO ATTO, inoltre, che a decorrere dall'anno 2020:

· ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della *spesa per formazione* di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, che prevedeva che la spesa per formazione non fosse, ciascun anno, superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009;

DATO ATTO che gli stanziamenti del *fondo di riserva* e del *fondo di riserva di cassa* rientrano nei limiti previsti rispettivamente dai commi 1 e 2-quater dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 267/2000;

SPECIFICATO che l'Ente:

non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari

- derivati;
- non utilizza lo strumento del leasing immobiliare;
- non ha in programma operazioni di project financing;
- non ha riconosciuto debiti fuori bilancio che prevedano il ripiano esteso a più esercizi;

VISTI i commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio per cui, a partire dal presente bilancio di previsione, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

OSSERVATO, in particolare, che:

- gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «risultato di amministrazione» e il «fondo pluriennale vincolato» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili);
- cessano degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232/2016;

DATO ATTO che lo schema di bilancio in esame risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell'articolo 162, comma 6, del decreto Legislativo 267/2000;

VISTO la nota integrativa, predisposta in conformità all'articolo 11, commi 3 e 5, decreto legislativo n. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.153, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1)Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)Di approvare lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 267/2000, come da allegati prospetti;

3)Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 è stato predisposto in conformità allegato n. 9 di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 126/2014, ed è costituito:

- dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio;
- dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi;
- dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

4)Di dare atto che lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 ossia:

a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione riferito all'esercizio;

b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti . da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2018 dei soggetti considerati nel «*Gruppo Amministrazione Pubblica*»;

h. il «piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», ex decreto ministeriale 22 dicembre 2015 emanato a termini dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011;

i. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

j. la nota integrativa.

5)Di indicare al Consiglio Comunale di confermare, per l'anno 2020, le aliquote, le tariffe le detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (*IMU*) e l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2019.

6)Di proporre al Consiglio Comunale, per il successivo esame e approvazione, lo schema del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, unitamente alla relazione del Revisore dei conti da perfezionarsi ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n.1), del decreto legislativo n. 267/2000

Quindi, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti correlati con l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese,

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 03-02-2020

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 03-02-2020

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 205.

Poggio S. Vicino li 08-09-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2021 al 23-09-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Poggio S. Vicino li 23-09-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.